



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 3160 Reg. Sent.

La Corte di Appello di Firenze

N° 3404/07 Reg. Gen.

Sezione I Penale, composta dai Magistrati:

N° 20394/05 N.R.

TOMASELLI Dott. GIANNI Presidente

TURI Dott. PATRIZIA Consigliere

N° ..... Camp. Pen.

GENOVESE Dott. LIVIO Consigliere

Udita la relazione della causa fatta all'udienza dal  
Dott. L. GENOVESE

SENTENZA

entità il Procuratore Generale, l'appellante e il  
difensore LA FIDUCIA Av. C.A. ZAINA di Rimini

In data 26 NOV 2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento penale nei confronti di:

Fatte schede e  
comunicazione elettorale

....., nato a Firenze l'..... res. in Dicomano via Luca  
..... ANZI ~~DOTTOR ELET. DOR. PRESSO AV. C. ALBERTO ZAINA~~  
NON COMPARSO di Rimini

Il Cancelliere

IMPUTATO

Trasmesso estratto  
sentenza alla Procura

Del delitto di cui all'art. 82 DPR 309/90 perché, nella sua qualità di  
legale rappresentante della società "

Gen. Sede e Questura  
di.....

anc Intestatario del sito, "....." presso il quale è possibile  
effettuare acquisti "online" di semi di cannabis e relativi fertilizzanti,  
bilancini e altri prodotti per la coltivazione e l'assunzione di marijuana  
pubblicamente istigava all'uso illecito di sostanze stupefacenti o  
psicotrope o comunque induceva coloro che visitavano il sito all'uso di  
tali sostanze; con l'aggravante di aver commesso il fatto anche nei  
confronti di persone di età minore:

Il Cancelliere

in Vicchio fino all'agosto 2005.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Gip presso il tribunale di Firenze in data 29.5.2007 che, visti gli artt. 442, 533 e 535, 1° comma cpp dichiarava colpevole del reato ascrittogli in rubrica e, esclusa l'aggravante di cui al ccomma 2 dell'art. 82, concesse gli le circostanze attenuanti generiche e operata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di ANNI 1, MESI 4 di reclusione ed € 2000 di multa nonché al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 cp ordinava la confisca e la distruzione dei semi di cannabis in sequestro.



## MOTIVAZIONE

1. Con sentenza in data 29.5.2007 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava colpevole del reato in epigrafe trascritto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 82, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, e, con attenuanti generiche, lo condannava a pena come anche in epigrafe indicato, ritenendo provato ed integrato il reato, atteso che:

- nel corso di indagine a più ampio raggio inizialmente avviata dalla Compagnia Guardia di Finanza di Imperia erano stati individuati vari siti internet attraverso i quali era possibile effettuare acquisti di semi di *cannabis*, relativi fertilizzanti e prodotti in genere utilizzabili per la coltivazione e l'assunzione di *marijuana*, tra i quali in particolare il sito \_\_\_\_\_ gestito dalla \_\_\_\_\_ con sede legale a Vicchio e domicilio fiscale a Borgo San Lorenzo, il cui legale rappresentante era l'imputato \_\_\_\_\_;

- era stato quindi possibile individuare i soggetti che avevano effettuato acquisti dei suddetti prodotti dalla \_\_\_\_\_ e rinvenire presso alcuni dei medesimi semi di *cannabis* e piantine di *marijuana* ed erano state eseguite perquisizioni nei luoghi in disponibilità del \_\_\_\_\_ che avevano portato al rinvenimento di documentazione varia inerente all'attività svolta dalla società e di numerosi contenitori con bustine di semi e semi sfusi di *cannabis*;

- benché fosse stato contestato all'imputato sia di avere indotto coloro che visitavano il sito al consumo di stupefacenti, sia di avere pubblicamente istigato all'uso di tali sostanze, più correttamente nel caso di specie era da ravvisare il secondo tipo di condotta, non essendosi trattato di un'opera di persuasione svolta nei confronti di soggetti determinati ed essendo realizzata la condotta di istigazione pubblica mediante un'attività certamente idonea per la sua diffusione attraverso la rete internet ad indurre i destinatari all'uso delle sostanze stupefacenti, posto che la \_\_\_\_\_ nel pubblicizzare i suoi prodotti, pur avvertendo i clienti che la coltivazione di *cannabis* era vietata in Italia, chiaramente esaltava le proprietà dei prodotti offerti in vendita, verosimilmente non a scopo di collezionismo, invitando così alla coltivazione dei semi, alla loro

  
N. 3404/07 R.G.

essiccazione ed al consumo della sostanza stupefacente da essi ricavabile, come desumibile da alcune delle espressioni riportate nel catalogo riferite ad alcuni prodotti: *piacevole e non potentissimo...la più piacevole e godibile...quando la canapa è fumata l'effetto è pressoché immediato, l'high arriva subito e può durare fino a un paio d'ore ...dà uno sbalzo molto forte ed energizzante).*

2. Avverso la sentenza hanno proposto appello con unico atto dinanzi a questa Corte i difensori dell'imputato, deducendo:

- 1) quanto all'affermazione di responsabilità: non era stato adeguatamente valutato che ben chiaramente erano avvertiti i visitatori del sito che la coltivazione della *cannabis* era vietata, che lo stesso imputato aveva informato i Carabinieri dell'attività di vendita di semi che aveva avviato, che nessun prodotto idoneo alla coltivazione dei semi era stato rinvenuto presso la \_\_\_\_\_, che mai li aveva posti in vendita, e che il Sequi non era dedito all'uso a sua volta di sostanze stupefacenti: quanto all'attività posta effettivamente in essere dall'imputato, essa era poi propriamente qualificabile, per il suo carattere indiretto, piuttosto che come *istigazione*, come *apologia* ed in quanto tale non era punibile, tanto più considerato che il sito non consentiva alcuna possibilità di interazione con l'internauta mediante "forum" e "blog", di tal che le espressioni adoperate si concretizzavano nella semplice esaltazione delle qualità della merce offerta in vendita, come avviene di consueto per qualsiasi venditore;
- 2) quanto al diniego della sospensione condizionale della pena: ingiustificatamente era stato negato il riconoscimento del beneficio sul semplice rilievo che l'imputato svolgeva in via professionale l'attività illecita non mostrandosi consapevole della sua illiceità, senza tener conto della condotta trasparente da lui tenuta nella gestione della sua attività e della novità della questione postasi quanto all'uso nel modo indicato di un sito internet;
- 3) quanto alla determinazione della pena: eccessiva era la pena inflitta avuto riguardo alle circostanze già evidenziate al punto che precede.

E' stato chiesto quindi conseguentemente riformarsi la sentenza impugnata, assolvendo l'imputato o concedendo l'indicato beneficio e riducendo la pena.

3. All'udienza in camera di consiglio odierna, non comparso l'imputato, svolta la relazione, ha avuto luogo la discussione con la formulazione delle conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, e del difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello, ed è stata quindi pronunciata sentenza del cui dispositivo è stata data lettura.

4. Appare meritevole di accoglimento il motivo principale dell'impugnazione proposta, conseguentemente restando superato il rilievo degli altri motivi.

L'art. 82, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 prevede come delitto, sanzionato con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.032 a 5.164 €, il fatto di chi *pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo.*

L'oggetto delle condotte di pubblica istigazione o di proselitismo o di induzione, sulle quali si tornerà in seguito, ~~deve quindi essere costituito innanzitutto dall'uso illecito delle sostanze predette.~~

Apparendo doversi avere riguardo, in considerazione dell'avvenuta abrogazione, in forza del D.P.R. n. 171/1993, del comma 1 dell'art. 72 D.P.R. n. 309/1990, che prevedeva tra le *attività illecite* l'uso personale delle sostanze stupefacenti o psicotrope, ai casi di illiceità penale contemplati dalla legge, assumerebbe pertanto rilievo nella specie, benché non precisato nell'imputazione elevata (che menziona genericamente appunto l'*uso illecito* delle sostanze), non l'uso personale delle sostanze, ma l'attività di coltivazione di esse, in ordine alla quale, come è noto, solo di recente la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a chiarire che *costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale* (Cass. S.U. n. 28605/2008), in precedenza essendo stato al contrario, anche in sede di legittimità, sostenuto che la coltivazione non caratterizzata in senso tecnico-agrario e quindi di natura essenzialmente domestica rientrasse nella nozione di genere e

di chiusura della detenzione di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, con conseguente necessità di verificare in concreto la destinazione di essa ad uso esclusivamente personale o meno (cfr. Cass. n. 17983/2007).

Dunque, non il mero uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, né la vendita semplicemente dei semi, pacificamente consentita, potrebbero venire in rilievo quale oggetto delle condotte prese in considerazione dalla norma incriminatrice in esame, ma solo la coltivazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di natura imprenditoriale in senso proprio o anche solo domestica, a seguito del delineatosi, indicato assetto giurisprudenziale.

D'altra parte, condivisibilmente è stato escluso nella stessa sentenza impugnata che nella specie potesse venire in rilievo la condotta di *induzione* all'uso illecito di stupefacenti, supponendo questa che l'attività dell'agente sia rivolta nei confronti di soggetti determinati attraverso un'opera di persuasione svolta nei confronti degli stessi, mentre nella specie l'attività dell'agente sarebbe stata esplicita nei confronti di una platea indeterminata di soggetti.

E' stato invece ritenuto dal giudice di primo grado che sarebbe ravvisabile l'ipotesi di *istigazione* all'uso illecito delle sostanze, realizzata pubblicamente attraverso il sito internet liberamente accessibile gestito dall'imputato, in considerazione essenzialmente dell'esaltazione degli effetti delle piante e quindi dei loro prodotti costituenti sostanze stupefacenti, in effetti analiticamente descritti, sollecitandosi in tal modo chi intendesse farne uso non solo ad acquistare i semi, ma anche a coltivarli (cfr. in particolare pag. 9 sentenza impugnata).

Peraltro, alla condotta di istigazione si è argomentato da parte dell'appellante che non sarebbe assimilabile quella ravvisabile nella specie, concretante una mera apologia di fatti costituiti reato.

E, in effetti, con riferimento in particolare alla distinzione della condotta di *istigazione* da quella di *apologia*, in relazione alle ipotesi di reato contemplate dall'art. 414, commi 1 e 3, C.P., la giurisprudenza ha da tempo precisato, evidentemente richiamandosi alle nozioni correnti per cui propriamente l'istigazione si definisce come *incitamento a compiere azioni riprovevoli o persuasione al male protratta con assiduità*, che, *mentre l'apologia si sostanzia in una attività che si ripromette di incidere soltanto sull'intelletto dei destinatari senza essere diretta a influenzarne la*

*volontà, la istigazione consiste invece in una espressione del pensiero che, direttamente o per vie indirette o mediate, tende a stimolare l'altrui volontà per ottenerne uno specifico comportamento (Cass. S.U. n. 10/1958).*

*Ciò si è espresso anche dicendo che nell'ipotesi di "istigazione", la spinta al reato è diretta alla persona, mentre nella ipotesi di "apologia" la spinta è indiretta, essendo affidata al contenuto apologetico, che può, peraltro, produrre i medesimi risultati dell'istigazione diretta (Cass. n. 13541/1986).*

Sulla scorta di tale distinzione si è appunto qualificata l'apologia di delitto come una forma, in sostanza l'unica, di istigazione a delinquere *indiretta*, peraltro ulteriormente poi essendo risultato ristretto l'ambito di estensione della previsione di reato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 65/1970, che aveva individuato i limiti dell'apologia punibile nel fatto che *"per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero"*, in sostanza determinando la ricostruzione della fattispecie nei termini di un reato a pericolo concreto.

Orbene, gli aspetti particolarmente considerati al fine di indurre la ravvisabilità nella fattispecie di una condotta di istigazione atterrebbero al più, come si è visto, appunto all'esaltazione di comportamenti illeciti, quindi a semplici manifestazioni del pensiero, non senza rilevare, peraltro, che oggetto di esaltazione sarebbero stati propriamente, per quanto risulta dalla documentazione agli atti, come analiticamente riportato nella motivazione della sentenza impugnata, non già la coltivazione in sé, illecita, ma gli effetti delle sostanze ottenute attraverso la coltivazione e quindi in sostanza l'uso personale, non illecito, delle sostanze, secondo la distinzione prima accennata.

Ciò consentirebbe quindi piuttosto l'inquadramento del fatto nell'apologia dei comportamenti stessi, condotta, tuttavia, che non risulta espressamente considerata nella previsione incriminatrice in esame e che non può pertanto assumere rilievo.

Tale conclusione appare, del resto, indirettamente confermata dal rilievo che l'art. 84 D.P.R. n. 309/1990 contempla espressamente il divieto della propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche se effettuata in modo indiretto, prevedendo a carico del contravventore solo una sanzione amministrativa *"sempre che*

non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82", in tal modo evidenziando nel modo più chiaro che in sé e per sé la propaganda pubblicitaria, quindi l'azione volta ad acquisire, con mezzi di comunicazione pubblici, l'adesione o il favore di terzi in relazione a dette sostanze, non equivale all'istigazione pubblica all'uso illecito di esse.

Peraltro, è anche da evidenziare che nel caso di specie, come dato atto nella stessa motivazione della sentenza impugnata (pag. 10), non è risultato, contrariamente a quanto indicato nell'imputazione, che attraverso il sito gestito dall'imputato fossero anche acquistabili, oltre i semi, ampiamente pubblicizzati, i materiali e gli oggetti strumentali per la coltivazione delle piante e neppure, deve aggiungersi, che fossero fornite concrete indicazioni in ordine alle attività di coltivazione, al di là di generici riferimenti alle caratteristiche di fioritura delle varie piante, di tal che risulta in tal modo confermato che sarebbero comunque carenti gli elementi che potrebbero valere a conferire al fatto idoneità immediata e concreta in relazione all'uso illecito delle sostanze nell'indicata prospettiva costituzionalmente orientata di ricostruzione della fattispecie imposta dal principio della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), anche qualora essa si ritenesse comprensiva di condotte a carattere meramente apologetico.


Essendo da escludere l'elemento materiale del reato contestato, l'imputato deve pertanto essere assolto dal reato ascrittogli, in riforma della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

**La Corte di Appello di Firenze – Sezione I penale**

visto l'art. 605 C.P.P.,

in riforma della sentenza in data 29.5.2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nei confronti di \_\_\_\_\_, appellata nell'interesse dello stesso, assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;


  
N. 3404/07 R.G.

indica il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.

Firenze, 26 novembre 2008


**Il Consigliere estensore**

*Dr. Livio Genovese*



**Il Presidente**

*Dr. Gaetano Tomaselli*



Depositato in Cancelleria  
il - 9 GEN. 2009

IL CANCELLIERE C. P.  
*Fernanda Antonacci*